

COMUNE DI LONGIANO

INFORMATIVA - NUOVA IMU ART 1 COMMI 739-783 LEGGE 160/2019

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020

DAL 2020 GLI IMMOBILI CHE FINO AL 2019 ERANO ASSOGGETTATI A TASI  
SARANNO ASSOGGETTATI AD IMU

**AL FINE DI AGEVOLARE I CONTRIBUENTI PER IL CALCOLO E' RESO DISPONIBILE  
IL SEGUENTE LINK :**

<https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=e675>

**SOGGETTI INTERESSATI :** Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato.

**IMMOBILI INTERESSATI :** Fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli e abitazioni principali (solo categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e pertinenze della stessa se accatastate C2, C6 e C7).

**ABITAZIONE PRINCIPALE:** L'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze);

**COMODATI:** E' prevista la riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU per: le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa. **Dall'anno 2020 non è più obbligatorio presentare la dichiarazione.**

**L'IMU NON E' DOVUTA per le seguenti categorie di abitazione principale:**

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

alla **casa coniugale** assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

**ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE):** A decorrere dal 2020 l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non è più equiparata per legge all'abitazione principale. Dovrà quindi essere corrisposta l'IMU applicando l'aliquota corrispondente alla casistica delle unità immobiliari tenute a disposizione.

**BENI MERCE:** A decorrere dal 2020 tornano ad essere soggetti ad imposta i beni-merce per i quali non è ancora stabilita l'aliquota.

**FABBRICATI RURALI STRUMENTALI:** A decorrere dal 2020 sono soggetti ad imposta i fabbricati rurali strumentali, per i quali non è ancora stata stabilita l'aliquota

**ESENZIONE PER ALCUNI TERRENI AGRICOLI:** Esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Il c. 13 della L.n. 208/2015 stabilisce che «a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 D.Lgs 30.12.1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Mef n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO:** La Legge n. 160/2019 stabilisce che nel 2020 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

## **EMERGENZA SANITARIA**

A seguito emergenza sanitaria, sono esentati dalla prima rata relativa all'anno 2020, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

## **ALIQUOTE 2020 E VERSAMENTI**

Le aliquote per l'anno 2020 non sono a tutt'oggi state deliberate.

Per il calcolo della 1<sup>a</sup> rata dell'IMU 2020 si applicano le aliquote IMU più TASI dell'anno precedente, ovvero la metà dell'importo pagato a titolo di IMU più TASI nel 2019. Sono valide le aliquote e le detrazioni applicate nel 2019 e approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 13 e 14 del 11/04/2014

IMU 0,76 per cento aliquota base

IMU 0,45 per cento Abitazione principale (A/1 – A/8 – A/9)

Detrazione € 200,00

TASI 0,2 per cento

Sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

**PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2020**

**SECONDA RATA A SALDO : 16 DICEMBRE 2020**

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2020 è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote che saranno deliberate dal Comune.

**RAVVEDIMENTO OPEROSO:** Si ricorda che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

**CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA:** I contribuenti in possesso dei dati catastali possono effettuare autonomamente il calcolo dell'Imposta consultando il sito internet del comune [www.comune.longiano.fc.it](http://www.comune.longiano.fc.it). Nel sito stesso è attivo il link <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=e675> che consente il calcolo dell'Imposta e la stampa del modello F24 per il pagamento.

**QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE:** La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale.

**La presente informativa rappresenta una sintesi degli adempimenti principali, maggiori informazioni si potranno ottenere:**

(Il martedì- giovedì- venerdì mattina dalle ore 9,00 alle 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00); tel. 0547666499; [ica.longiano@icatributi.it](mailto:ica.longiano@icatributi.it)

Ufficio Tributi del Comune di Longiano    Tel. 0547-666453    0547-666444

e-mail: [tributi@comune.longiano.fc.it](mailto:tributi@comune.longiano.fc.it)    [daniela.giorgetti@comune.longiano.fc.it](mailto:daniela.giorgetti@comune.longiano.fc.it)

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari  
Dott.ssa Daniela Giorgetti**